



TECNO S.p.A. Società Benefit

**PROCEDURA PER LA GESTIONE E COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI
RILEVANTI E INFORMAZIONI PRIVILEGIATE DI TECNO S.P.A. SOCIETÀ
BENEFIT AI SENSI DEL REGOLAMENTO EMITTENTI EURONEXT GROWTH
MILAN E DEL REGOLAMENTO (UE) 596/2014**



Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 giugno 2025

Tecno S.p.A. SB

Sede legale: Riviera di Chiaia 270, 80121 - Napoli

C.F., P.IVA: 08240931215

N. R.E.A.: NA 943077

Capitale sociale sottoscritto e versato euro 50.000,00

www.tecno-group.eu

1. Premesse

- 1.1. La presente *“Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione di informazioni rilevanti e informazioni privilegiate di Tecno S.p.A. Società Benefit ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e del Regolamento (UE) 596/2014”* (**“Procedura”**) è adottata da Tecno S.p.A. Società Benefit (la **“Società”** o **“Tecno”** o l’**“Emittente”**) e dalle società direttamente e/o indirettamente controllate dalla stessa ai sensi dell'Articolo 2359 cod. civ. (le **“Controllate”** e, congiuntamente all’Emittente, il **“Gruppo”**) ai sensi del combinato disposto degli articoli 31 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (**“Regolamento Emittenti EGM”**) e degli articoli 7 e 17 del Regolamento (UE) 596/2014, come successivamente modificato e integrato (**“Regolamento 596/2014”** o **“Regolamento MAR”**).
- 1.2. In particolare, in vista dell’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie (**“Azioni”**) della Società sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan (**“EGM”**) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**“Borsa Italiana”**) il Consiglio di Amministrazione della Società in data 23 giugno 2025 ha approvato la presente Procedura. L’Amministratore Delegato *pro tempore* in carica è stato autorizzato ad apportare alla presente Procedura le modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari ovvero ancora le modifiche ed integrazioni richieste da Borsa Italiana, anche a seguito dell’integrazione o modificazione della normativa *pro tempore* applicabile.
- 1.3. La Procedura ha l’obiettivo di disciplinare:
 - (i) i principi e le regole per la gestione ed il trattamento delle informazioni aventi carattere rilevante e delle informazioni aventi carattere privilegiato ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento MAR riguardanti la Società e/o sue Controllate (come di seguito definite);
e
 - (ii) le procedure da osservare per la comunicazione, sia all’interno che all’esterno dell’ambito aziendale, delle suddette informazioni.
- 1.4. La presente Procedura: (a) dovrà essere applicata nel rispetto di ogni norma, europea e nazionale, legislativa e regolamentare, *pro tempore* applicabile nonché tenuto conto degli orientamenti delle autorità di vigilanza e dell’ESMA (*European Securities and Markets Authority*); (b) è stata trasmessa agli organi della Società e di tutte le sue Controllate (come di seguito definite) anche per garantire omogeneità di condotta e vale altresì come istruzione a queste ultime impartita; ed (c) è pubblicata sul, e scaricabile dal, sito internet della Società: www.tecno-group.eu, alla pagina *“Governance/Documenti”*.
- 1.5. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Procedura viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell’informativa *price sensitive* e di altre informazioni societarie previste dal Regolamento EGM e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

- 1.6. L'osservanza delle regole previste dalla Procedura non esonera i destinatari della stessa dall'obbligo di rispettare le altre norme europee e nazionali, anche regolamentari, *pro tempore* applicabili in materia. Pertanto, la conoscenza del contenuto della presente Procedura non può intendersi come sostitutiva dell'integrale conoscenza della normativa applicabile in materia, cui necessariamente si rimanda.
- 1.7. La presente Procedura deve essere letta congiuntamente alla *“Procedura relativa alla tenuta del registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate di Tecno S.p.A. Società Benefit ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e del Regolamento (UE) 596/2014”* pubblicata sul, e scaricabile dal, sito internet della Società: www.tecno-group.eu, alla pagina *“Governance/Documenti”*.

2. Disciplina Rilevante

- 2.1. Si riporta di seguito la principale disciplina di rilievo ai fini della presente Procedura:
- Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan che definisce le regole e le responsabilità per gli emittenti ammessi alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan (il **“Regolamento EGM”**) *pro tempore* applicabile;
 - Regolamento Euronext Growth Advisor che stabilisce i criteri di ammissione, il ruolo e l'attività su base continuativa e gli aspetti disciplinari relativi ai Euronext Growth Advisor (il **“Regolamento EGA”**) *pro tempore* applicabile;
 - Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, come successivamente modificato e rettificato (il **“Regolamento 596/2014”** o **“Regolamento MAR”**);
 - Regolamento di esecuzione (UE) 1055/2016 della Commissione Europea del 29 giugno 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate (il **“Regolamento 1055/2016”**);
 - Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”, come successivamente modificato (il **“TUF”**);
 - Linee Guida Consob inerenti la Gestione delle Informazioni Privilegiate (di seguito **“Linee Guida Consob”**).

Le disposizioni, le norme tecniche di attuazione, i principi, i criteri applicativi e le linee guida sopra elencati, come eventualmente modificati o integrati, di tempo in tempo, unitamente alle ulteriori disposizioni legislative, regolamentari, amministrative *pro tempore* vigenti, comunitarie o nazionali, ivi inclusi le norme tecniche di attuazione, gli orientamenti,

le linee guida e i pareri della Commissione Europea, dell'ESMA, della Consob e delle altre autorità competenti, compongono nel loro complesso la regolamentazione che disciplina le Informazioni Privilegiate e gli abusi di mercato (la “**Disciplina Rilevante**”).

3. Definizioni e Allegati

- 3.1. In aggiunta ai termini altrove definiti nella presente Procedura, i termini e le espressioni in maiuscolo di cui di seguito hanno il significato per ciascuno qui di seguito indicato fermo restando che i termini e le espressioni definite al maschile includeranno anche eventuali espressioni al femminile e che i termini e le espressioni definite al singolare si intenderanno definite anche al plurale:

“**Amministratore Delegato**” indica l'amministratore delegato della Società *pro tempore* in carica.

“**Autorità competente**” indica l'autorità competente come identificata dall'articolo 22 del Regolamento MAR.

“**Collegio Sindacale**” indica il collegio sindacale della Società *pro tempore* in carica.

“**CFO**” indica il *Chief Financial Officer* della Società *pro tempore* in carica.

“**Consiglio di Amministrazione**” indica il consiglio di amministrazione della Società *pro tempore* in carica.

“**Consob**” indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

“**ESMA**” indica la *European Securities and Markets Authority*, cioè l'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

“**Euronext Growth Advisor**” o “**EGA**” indica il soggetto che svolge ruolo di Euronext Growth Advisor della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento EGM e dal Regolamento EGA.

“**Gruppo Tecno**” o il “**Gruppo**” indica la Società e le sue Controllate.

“**Informazione Privilegiata**” indica, ai sensi dell'art. 7 della MAR: (a) un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società e/o una delle sue Controllate o uno o più Strumenti Finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Si considera che un'informazione abbia un carattere preciso se essa fa riferimento: (a) a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e (b) se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul

possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli Strumenti Finanziari o del relativo strumento finanziario derivato. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati di cui sopra per la qualificazione di un'informazione come informazione privilegiata.

Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari e degli strumenti finanziari derivati si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

In relazione alle Controllate, ai fini della presente Procedura, rilevano tutte le informazioni che possano essere considerate di carattere privilegiato per la Società alla luce della significatività delle attività delle Controllate stesse.

“Informazione Rilevante” indica un'informazione relativa a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardino direttamente la Società e/o sue Controllate e possano, in un secondo, anche prossimo momento, assumere natura di Informazione Privilegiata, la cui elencazione, esemplificativa ma non esaustiva, è contenuta all'Articolo, paragrafo 6.1 della presente Procedura.

Le informazioni rilevanti originano prevalentemente da attività svolte dalla Società o da Controllate. Le informazioni rilevanti includono le: (i) informazioni ricevute dall'esterno che abbiano carattere rilevante; e (ii) informazioni presenti presso la Società o le Controllate che abbiano carattere rilevante in combinazione con informazioni pubbliche.

“Informazioni Riservate” indica le informazioni aziendali relative, direttamente o indirettamente, alla Società e/o ai suoi Strumenti Finanziari e/o a Controllate, che, pur non rivestendo i caratteri delle Informazioni Privilegiate o delle Informazioni Rilevanti, non siano di pubblico dominio e che per il loro oggetto o per altre loro caratteristiche abbiano comunque carattere riservato verso soggetti non tenuti ad obblighi di riservatezza in base alla normativa vigente o per accordi contrattuali.

“Investor Relator” indica il responsabile *pro tempore* della funzione *Investor Relations* della Società, i cui dati e recapiti sono riportati sul sito internet della Società.

“Preposto” indica il *Chief Financial Officer* della Società *pro tempore* in carica, e.mail preposto@tecno-group.eu, posta elettronica certificata preposto.tecnospa@pec.it;

“Referente Controllate” o **“Referente”** indica per ciascuna delle Controllate il relativo amministratore delegato o amministratore unico, a seconda del caso.

“Registro” indica il registro di cui alla *“Procedura relativa alla tenuta del registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate di Tecno S.p.A. Società Benefit ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e del Regolamento (UE) 596/2014”*.

“SDIR” indica il Sistema di Diffusione delle Informazioni Regolamentate autorizzato dalla Consob e che provvede alla diffusione dell’informativa regolamentata al pubblico, alla Consob e a Borsa Italiana del quale la Società si avvale, la cui denominazione è indicata sul sito internet della Società.

“Soggetto Rilevante” indica i seguenti soggetti che nello svolgimento dei propri compiti o di un rapporto di collaborazione professionale hanno accesso ad Informazioni Privilegiate:

- a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;
- b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione della Società e i dipendenti che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e/o il Gruppo e detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive della Società e/o del Gruppo; nonché tutti gli altri soggetti che per doveri d’ufficio partecipano alle riunioni dell’organo amministrativo, in relazione a tutte quelle Informazioni Privilegiate che concernono la Società e/o il Gruppo;
- c) i soggetti che svolgono le funzioni di cui alle lettere a) e b) che precedono in una Controllata;
- d) qualunque altro soggetto cui venga conferito il potere di compiere operazioni in nome e per conto della Società e/o delle Controllate, che abbiano rilevanza in riferimento all’attività della Società e/o delle Controllate;
- e) qualsiasi persona che possieda Informazioni Privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui ai punti a), b) e c), quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di Informazioni Privilegiate.

“Strumenti Finanziari” indica gli strumenti finanziari della Società come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE: (a) ammessi a

negoziiazione su un mercato regolamentato o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato; (b) negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione; (c) negoziati su una sistema organizzato di negoziazione; o (d) il cui prezzo o valore dipenda da uno strumento finanziario sub (a)-(c), ovvero abbia effetto su tale prezzo o valore (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, *credit default swap* e contratti finanziari differenziali).

3.2. L'Allegato A forma parte integrante della Procedura.

4. Destinatari, obblighi e divieti

4.1. Sono destinatari della presente Procedura e quindi tenuti al rispetto della stessa i Soggetti Rilevanti.

4.2. I Soggetti Rilevanti, al fine sia di tutelare l'interesse della Società e del Gruppo al riserbo sui propri affari sia di evitare abusi di mercato, sono tenuti a:

- (i) mantenere la segretezza circa le Informazioni Riservate, le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate in loro possesso fino a quando le medesime non vengano comunicate al pubblico secondo le modalità previste dalla Procedura o siano altrimenti divenute di pubblico dominio nel rispetto della presente Procedura;
- (ii) trattare le Informazioni Riservate, le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate esclusivamente nella misura necessaria all'espletamento delle proprie funzioni o compiti nonché nel rispetto della normativa applicabile e della Procedura;
- (iii) trattare le Informazioni Riservate, le Informazioni Privilegiate e le Informazioni Rilevanti solo nell'ambito di canali autorizzati e nel rispetto della presente Procedura, adottando ogni cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale possa svolgersi senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse;
- (iv) trattare, conservare e archiviare le Informazioni Riservate, le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate con la massima diligenza in modo da assicurarne la riservatezza e da garantirne l'accesso esclusivamente alle persone autorizzate fino a che le stesse non vengano comunicate al pubblico secondo le modalità previste dalla Procedura o siano altrimenti divenute di pubblico dominio nel rispetto della presente Procedura;
- (v) non divulgare, diffondere o comunicare in qualsiasi modo e mezzo le Informazioni Riservate, le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate a persone diverse da quelle nei cui confronti la comunicazione si rende necessaria per consentire l'esercizio delle relative funzioni nell'ambito della Società o di Controllate;

(vi) informare tempestivamente l'Amministratore Delegato e/o il Preposto - in relazione alle informazioni di rispettiva pertinenza - di qualsivoglia atto, fatto od omissione che possa rappresentare una violazione della Procedura.

4.3. Fermi restando gli obblighi, i compiti e le prerogative dell'Amministratore Delegato, dell'Investor Relator e del Preposto ai sensi della presente Procedura, è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di comunicare all'esterno (ossia a soggetti diversi dai soggetti autorizzati al trattamento ai sensi della presente Procedura): (a) Informazioni Privilegiate prima della loro diffusione in conformità alle disposizioni di cui alla presente Procedura nonché alla normativa di legge e regolamentare applicabile nonché (b) Informazioni Rilevanti e le Informazioni Riservate. L'obbligo alla riservatezza comprende anche le informazioni ed i documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e sia per iscritto sia per le vie brevi.

4.4. I Soggetti Rilevanti sono tenuti a porre in essere ogni misura e cautela atta a:

- (i) evitare l'accesso e la circolazione di Informazioni Riservate, Informazioni Rilevanti e Informazioni Privilegiate a persone non autorizzate, mantenendo riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento del proprio lavoro, ufficio, carica od incarico, a seconda del caso;
- (ii) utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento del proprio lavoro, ufficio, carica od incarico, a seconda del caso;
- (iii) custodire i suddetti documenti in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato.

4.5. Il mittente documenti cartacei e/o elettronici aventi ad oggetto Informazioni Riservate, Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate deve evidenziarne il carattere strettamente riservato apponendo la dicitura "STRETTAMENTE RISERVATO". In caso di ricevimento di documenti "strettamente riservati", "riservati" o "confidenziali" il soggetto ricevente deve occuparsi personalmente del ritiro degli stessi che, una volta ritirati, non devono essere lasciati incustoditi. La documentazione cartacea contenente Informazioni Riservate, Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate essere custodita in archivi situati in armadi o cassetti chiusi a chiave; la permanenza dei documenti fuori dall'archivio deve essere limitata al periodo necessario per l'utilizzo; i documenti non in uso devono essere riposti nell'archivio; il deposito di documenti su tavoli e scrivanie, soprattutto se accessibili a soggetti non autorizzati, va limitato al tempo strettamente necessario. Devono essere osservate analoghe cautele anche in caso di viaggi e trasferte. In particolare, la documentazione non deve mai essere lasciata incustodita.

4.6. Deve essere posta particolare attenzione nella trasmissione ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della documentazione propedeutica alla tenuta delle riunioni consiliari e/o di comitati. A tale riguardo deve essere utilizzata una modalità di trasmissione che garantisca la confidenzialità dei relativi documenti. Analoga cautela a quella

di cui sopra viene utilizzata, nell'ambito di operazioni di carattere straordinario, nello scambio di informazioni e/o di documentazione con i soggetti che svolgono il ruolo di consulenti o *advisor* esterni della Società e/o di Controllate;

- 4.7. I Soggetti Rilevanti sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione riservata di cui entrano in possesso e curano che detta documentazione sia conservata in luogo idoneo a consentirne l'accesso solo alle persone autorizzate. In caso di smarrimento di documenti relativi a Informazioni Riservate, Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate i Soggetti Rilevanti coinvolti ne informano senza indugio l'Amministratore Delegato ed il Preposto, specificandone condizioni e circostanze, affinché l'Amministratore Delegato possa adottare, con il supporto del Preposto, gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa, se del caso, la pubblicazione di un comunicato.
- 4.8. A seguito della qualificazione di un'informazione quale Informazione Privilegiata è fatto espresso divieto ai Soggetti Rilevanti in possesso di tale informazione di:
- (i) compiere, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione sugli Strumenti Finanziari;
 - (ii) annullare o modificare, sulla base delle Informazioni Privilegiate di cui sono in possesso, un ordine concernente uno Strumento Finanziario quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate;
 - (iii) raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Privilegiate di cui siano venuti a conoscenza, ad acquistare, vendere o compiere qualunque altra operazione sugli Strumenti Finanziari, per conto proprio o di terzi;
 - (iv) raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Privilegiate di cui siano venuti a conoscenza, a cancellare o modificare un ordine concernente uno Strumento Finanziario per conto proprio o di terzi,

fermo restando che continueranno a trovare applicazione gli obblighi di riservatezza di cui alla presente Procedura ovvero altrimenti applicabili.

- 4.9. La Società - a condizione sussista un rapporto giustificativo e misure idonee a garantire la segregazione delle informazioni nonché il previo assenso dell'Amministratore Delegato - può comunicare (in via confidenziale e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e della presente Procedura) Informazioni Riservate, Informazioni Privilegiate e/o Informazioni Rilevanti a qualsiasi soggetto esterno alla Società (e pertanto diverso da un Soggetto Rilevante) che in ragione di un rapporto professionale con la Società e delle funzioni svolte per conto della stessa debba venire in possesso di tali informazioni tra i quali, a titolo esemplificativo, i seguenti soggetti: (i) consulenti esterni; (ii) banche

nell'ambito dell'attività di concessione degli affidamenti; (iii) agenzie di *rating*; (iv) rappresentanti dei dipendenti o sindacali e (v) la società di revisione.

In tali casi la Società, tramite il Preposto, prima della comunicazione di qualsiasi Informazione Riservata, Informazione Rilevante e/o Informazione Privilegiata, dovrà provvedere a: (a) informare per iscritto tali persone che verranno loro comunicate Informazioni Riservate, Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate e che a seguito della ricezione delle di tali informazioni troveranno applicazione nei loro confronti gli obblighi e i divieti di cui alla Procedura nonché alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari e (b) ottenere il relativo consenso scritto a riceverle ed impegno a trattarle in conformità alla presente Procedura. La Società inoltre dovrà inoltre stipulare con tali persone appositi accordi di riservatezza salvo le stesse siano tenute all'osservanza di obblighi di riservatezza per legge.

5. Sistema organizzativo interno, compiti e responsabilità

- 5.1. Al fine di adempiere in modo efficiente e tempestivo agli obblighi previsti dalla Disciplina Rilevante ed in particolare dal Regolamento MAR e dalle relative disposizioni attuative la Società ha definito le funzioni preposte all'individuazione e alla gestione delle Informazioni Riservate, delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate di cui ai successivi articoli.
- 5.2. L'Amministratore Delegato della Società viene individuato come "Funzione Gestione Informazioni Privilegiate" o "FGIP". L'Amministratore Delegato in tale funzione:
 - a) avvalendosi del supporto del Preposto, dell'Investor Relator e dei Referenti Controllate concorre alla definizione e alla valutazione periodica del processo organizzativo di gestione e trattazione delle Informazioni Riservate, delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate, alla mappatura dei tipi di Informazioni Rilevanti, alla definizione dei criteri che portano ad individuare quanto un'informazione è rilevante e quando un'Informazione Rilevante assume carattere privilegiato;
 - b) avvalendosi del supporto del Preposto e dell'Investor Relator nonché sentito l'EGA, concorre alla definizione e alla valutazione periodica della presente Procedura proponendo al Consiglio di Amministrazione (salvo si tratti di adeguamenti a modifiche e/o integrazioni della Disciplina della Disciplina Rilevante ovvero di indicazioni e/o richieste Consob, Borsa Italiana, anche a seguito dell'integrazione o modificazione del Regolamento EGM, ovvero di altra Autorità competente che saranno di competenza dell'Amministratore Delegato) le modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie o opportune anche ad esito di modifiche organizzative della Società;
 - c) impartisce disposizioni per la corretta applicazione della Procedura;

- d) riceve e valuta le Informazioni Riservate, le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate individuate e segnalate dai Referenti Controllate o da terzi avvalendosi del supporto del Preposto e dell'Investor Relator nonché sentito l'EGA;
 - e) individua le Informazioni Rilevanti, valutando la specificità e la rilevanza dell'Informazione Rilevante così come il grado di probabilità che tale informazione divenga un'Informazione Privilegiata avvalendosi del supporto del Preposto e dell'Investor Relator nonché sentito l'EGA;
 - f) avvalendosi del supporto del Preposto e dell'Investor Relator nonché sentito l'EGA, individua le Informazioni Privilegiate e, ove del caso, il momento in cui ciascuna Informazione Rilevante diviene Informazione Privilegiata utilizzando a tale fine i criteri indicati dalla Disciplina Rilevante incluse, senza limitazione, Linee Guida Consob ovvero, ove necessario, definendone di ulteriori e dandone immediata informativa al Preposto e all'EGA;
 - g) decide, in conformità alla normativa applicabile ed alla presente Procedura, in merito alla tempistica di pubblicazione delle Informazioni Privilegiate;
 - h) avvalendosi del supporto del Preposto e dell'Investor Relator, monitora la sussistenza delle condizioni che consentono di ritardare la pubblicazione di Informazioni Privilegiate;
 - i) se ritenuto opportuno emana apposite circolari interne per l'attuazione specifica delle disposizioni di cui alla presente Procedura e della Disciplina Rilevante.
- 5.3. In caso di urgenza ed assenza e/o impedimento dell'Amministratore Delegato le suddette funzioni saranno svolte dal Preposto, che dovrà prontamente informare l'Amministratore Delegato.
- 5.4. I Referenti Controllate, relativamente alle informazioni riguardanti Controllate, l'Investor Relator e il Preposto supportano l'Amministratore Delegato nello svolgimento dei relativi compiti rispondendo altresì rapidamente alle istruzioni dallo stesso impartite e alle richieste da questi formulate e:
- a) individuano e segnalano tempestivamente all'Amministratore Delegato eventuali Informazioni Riservate o Informazioni Rilevanti, di cui vengano a conoscenza fornendo tutti gli elementi in quel momento disponibili per poterne valutare il carattere di riservatezza o rilevanza e i motivi per cui ritengono che l'informazione possa essere classificata come riservata o rilevante (fermo restando che il ricevente è tenuto a mantenere evidenza di tali motivi);

- b) informano tempestivamente per iscritto l'Amministratore Delegato dell'evoluzione delle informazioni *ut supra* rilevate fornendo tutti i necessari aggiornamenti, tenendo in particolare considerazione il grado di probabilità che l'evento a cui l'informazione si riferisce venga ad esistenza e l'eventuale documentazione di supporto richiesta dall'Amministratore Delegato o dal Consiglio di Amministrazione, a seconda del caso.

5.5. Il Preposto svolge le ulteriori funzioni e compiti allo stesso attribuiti dalla “*Procedura relativa alla tenuta del registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate di Tecno S.p.A. Società Benefit ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e del Regolamento (UE) 596/2014*”.

5.6. Il Consiglio di Amministrazione:

- a) apporta, anche su indicazione dell'Amministratore Delegato e sentito l'EGA, alla Procedura le modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie anche ad esito a modifiche organizzative della Società (restando tuttavia di competenza dell'Amministratore Delegato modifiche di mero adeguamento a modifiche e/o integrazioni della Disciplina della Disciplina Rilevante ovvero conseguenti a indicazioni e/o richieste di Consob, Borsa Italiana ovvero di altra Autorità competente);
- b) determina, su indicazione dell'Amministratore Delegato, i programmi di formazione del personale dipendente in materia di gestione di Informazioni Rilevanti e di Informazioni Privilegiate;
- c) verifica l'adeguatezza dei controlli interni in materia di gestione di Informazioni Riservate, Informazioni Rilevanti e di Informazioni Privilegiate;
- d) impartisce sanzioni in caso di violazioni degli obblighi interni di riservatezza e/o della presente Procedura.

6. Informazioni Rilevanti

6.1. Il seguente elenco individua, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le categorie di Informazioni Rilevanti che potrebbero interessare direttamente la Società e/o sue Controllate:

- a) situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato, nella relazione semestrale e/o in relazioni periodiche intermedie (ivi incluse, senza limitazione, svalutazioni/rivalutazione di attività o Strumenti Finanziari in portafoglio);
- b) variazioni di risultati di periodo attesi (*profit warning e earning surprise*);

- c) operazioni straordinarie della Società e/o di Controllate rilevanti per l'attività della Società (quali, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, trasformazioni, aumenti di capitale, emissione di Strumenti Finanziari e/o modifica dei relativi diritti, costituzione di patrimoni destinati);
- d) *buy-back* e *accelerated bookbuilding* di Strumenti Finanziari della Società;
- e) piani di *incentivazione* del *management* della Società e/o delle Controllate;
- f) la *nomina*, revoca e cessazione di membri di organi di amministrazione, direzione o controllo della Società;
- g) la nomina o la cessazione del rapporto con dirigenti o altri soggetti che detengano il potere di adottare decisioni che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive della Società e/o di Controllate;
stipulazione, modifica o cessazione di contratti rilevanti per l'attività della Società e/o delle Controllate, inclusi, senza limitazione, accordi di *joint venture*, *partnership* o similari;
- h) stipulazione, modifica o cessazione di patti parasociali inerenti la *corporate governance*, opzioni di acquisto o vendita di partecipazioni, impegni concernenti limitazioni ad atti di disposizione di partecipazioni;
- i) stipulazione, risoluzione, recesso, revoca e/o decadenza dal beneficio del termine in relazione a contratti, convenzioni ovvero altri atti di rilievo per la Società e/o per sua Controllate (ivi inclusi, senza limitazione, (i) l'affidamento o la revoca di ordini/commesse importanti per la Società e/o per le Controllate e (ii) la revoca di affidamenti bancari o garanzie);
- j) la violazione di *coventant* finanziari e/o di altri impegni assunti nei confronti di soggetti finanziatori della Società e/o di Controllate;
- k) eventi che determinino o possano determinare obblighi di pagamento anticipato obbligatorio da parte della Società e/o di Controllate in favore di soggetti finanziatori;
- l) la presentazione di istanze o l'emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali riguardanti la Società e/o sue Controllate;
- m) l'avvio con creditori sociali di accordi di moratoria e/o di riscadenziamento di debiti e/o concordati stragiudiziali e/o di ulteriori accordi aventi natura simile riguardanti la Società e/o Controllate;

- n) il venir meno della continuità aziendale ovvero il verificarsi di qualsiasi causa di scioglimento ovvero di liquidazione della Società e/o di Controllate;
- o) l'instaurazione, la definizione o la transazione di contenziosi significativi per l'attività della Società e/o di Controllate;
- p) la presentazione di istanze o l'emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali riguardanti ovvero l'insolvenza di fornitori o clienti strategici della Società e/o di sue Controllate;
- q) rinuncia all'incarico da parte della società di revisione o dell'EGA;
- r) rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero della dichiarazione dell'impossibilità di esprimere un giudizio;
- s) mutamento dell'azionariato di controllo;
- t) distruzione o danneggiamento di beni aziendali di rilievo che non siano assicurati;
- u) acquisizione/dismissione/decrementi significativi di valore di licenze, brevetti, marchi, software di rilievo;
- v) sviluppo di prodotti, sistemi o processi di rilievo;
- w) casi di rilievo di responsabilità da prodotto o danno ambientale;
- x) mutamenti significativi dell'attività della Società e/o di sue Controllate, inclusi l'ingresso o l'uscita da nuovi settori di attività "core";
- y) tappe intermedie inerenti quanto sopra indicato.

Resta fermo che la valutazione in merito all'effettiva idoneità delle informazioni di cui sopra a configurarsi quali Informazioni Privilegiate deve comunque essere effettuata in concreto, caso per caso, tenuto conto della loro rilevanza rispetto agli indicatori economici, patrimoniali e finanziari della Società e del Gruppo.

Al fine di individuare e monitorare la circolazione delle Informazioni Rilevanti, la Società può istituire, su base volontaria, ed aggiornare un registro con le Informazioni Rilevanti (il "Registro delle Informazioni Rilevanti"), nel quale sono indicate per ciascuna Informazione Rilevante le persone che hanno accesso alla stessa. Nel caso in cui la Società istituisca il Registro delle Informazioni Rilevanti, quest'ultimo potrà essere redatto e mantenuto secondo criteri e modalità analoghi a quelli previsti per il Registro di cui alla "Procedura relativa alla tenuta del registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate di Tecno S.p.A. Società Benefit ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e del Regolamento (UE) 596/2014", fermo restando che ove il Registro delle Informazioni

Rilevanti venga adottato dovranno essere altresì indicate le motivazioni per cui un'informazione da rilevante è divenuta privilegiata e l'identità delle persone che hanno assunto la decisione per cui l'informazione da rilevante è divenuta privilegiata o hanno partecipato alla formazione della decisione.

7. Valutazione del carattere “privilegiato” delle informazioni

- 7.1. La valutazione sulla natura privilegiata di un'informazione è effettuata dall'Amministratore Delegato con il supporto del Preposto, dell'Investor Relator e dell'EGA. Qualora ne ravvisi l'opportunità o la necessità, l'Amministratore Delegato può rimettere tale valutazione al Consiglio di Amministrazione. L'Amministratore Delegato o, a seconda del caso, il Consiglio di Amministrazione sono chiamati a valutare la specificità e la determinatezza dell'informazione, in funzione dell'effetto che la diffusione dell'informazione stessa sul mercato potrebbe avere sul prezzo degli Strumenti Finanziari della Società.
- 7.2. La valutazione è fatta caso per caso e in concreto, in considerazione dell'effettiva rilevanza del singolo evento che dà origine all'informazione stessa.
- 7.3. Quando un'informazione viene qualificata come Informazione Privilegiata l'Amministratore Delegato, sentito l'EGA, e con il supporto del Preposto e dell'Investor Relator, è tenuto:
 - (i) a comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata secondo le modalità previste dal successivo Articolo 8; oppure
in alternativa e solo ove sussistano le Condizioni per il Ritardo (come di seguito definite), ad attivare la procedura del ritardo di cui al successivo Articolo 10 monitorando in via continuativa la permanenza in essere di tali condizioni; e
 - (ii) al venir meno delle Condizioni per il Ritardo (come di seguito definite), a comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata ritardata secondo le modalità previste dal successivo Articolo 8.

Resta in ogni caso fermo che la Società non potrà ritardare opportunisticamente l'individuazione del momento in cui l'informazione assume natura privilegiata.

Inoltre, se la Società riceve un'Informazione Rilevante in modo informale o tramite canali non corretti, ma è in grado di controllare l'autenticità dell'informazione e della fonte, ai fini della qualificazione dell'informazione come “privilegiata” la stessa non deve attendere di ricevere l'informazione in modo formale o secondo gli appropriati canali.

Si specifica infine, anche a beneficio dei destinatari della presente Procedura, che al fine della determinazione degli illeciti di abuso di mercato (cfr. articoli 8 e 10 Regolamento MAR), non è dirimente il fatto che nel momento in cui la condotta è posta in essere la Società non abbia già qualificato l'informazione come Informazione Privilegiata.

8. Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate

- 8.1. Fermo restando quanto di cui al successivo Articolo 10 della Procedura, la Società comunica al pubblico, senza indugio, le Informazioni Privilegiate, secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle stesse da parte del pubblico.
- 8.2. La divulgazione delle Informazioni Privilegiate è in ogni caso effettuata in modo completo, tempestivo e adeguato, evitando asimmetrie informative tra gli investitori o il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l'andamento delle quotazioni. La comunicazione avviene entro il lasso temporale necessario per la redazione del comunicato stampa in modo da consentire una valutazione completa e corretta dell'Informazione Privilegiata da parte del pubblico. Eventuali problemi organizzativi interni, quali l'assenza di sostituti delle persone che dovrebbero adottare la decisione o che dovrebbero curare la diffusione, non possono giustificare l'estensione di detto lasso temporale.
- 8.3. La comunicazione di Informazioni Privilegiate non deve inoltre coniugare tali informazioni con la commercializzazione delle attività della Società e/o del Gruppo.
- 8.4. La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate avviene a mezzo di comunicato stampa redatto dall'Investor Relator su indicazione dell'Amministratore Delegato fermo restando che nel caso in cui il comunicato contenga informazioni relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società e/o delle Controllate o informazioni di natura contabile, anche infrannuale, il testo del comunicato stampa, prima della relativa diffusione, dovrà essere sottoposto anche al CFO.
- 8.5. L'Amministratore Delegato potrà tuttavia rimettere al Consiglio di Amministrazione la valutazione di comunicati relativi a Informazioni Privilegiate in particolare, ma senza limitazione, nei casi in cui tali informazioni riguardino direttamente o indirettamente lo stesso o siano comunque ad esso correlate.
- 8.6. La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative alle Controllate è in ogni caso responsabilità della Società. Le Controllate devono quindi astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia proprie Informazioni Privilegiate.
- 8.7. Bozza di qualsiasi comunicato stampa concernente la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, prima della relativa diffusione al pubblico, dovrà essere inviata dall'Amministratore Delegato (o in sua assenza o impedimento, dal Preposto) all'EGA per sua opportuna conoscenza e commenti. Immediatamente dopo aver ricevuto l'assenso dell'Euronext Growth Advisor¹ sul contenuto di tale comunicato, l'Investor Relator

¹ L'Euronext Growth Advisor deve, *inter alia*, assistere e supportare la Società nell'adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico, tra i quali quelli previsti dal Regolamento MAR. Si segnala che l'Euronext Growth Advisor continuerà ad essere responsabile del corretto adempimento del proprio obbligo di assistenza e supporto esclusivamente nei confronti di Borsa Italiana, mentre il soggetto responsabile nei confronti di Consob per il rispetto del Regolamento MAR sarà rappresentato, in ogni caso, dalla Società.

provvede a rendere pubbliche le comunicazioni relative alle Informazioni Privilegiate nel rispetto della normativa primaria e secondaria *pro tempore* applicabile.

- 8.8. Le Informazioni Privilegiate contenute nel comunicato stampa dovranno essere: (a) corrette, complete e non fuorvianti, false o ingannevoli nonché (b) coerenti e comparabili con informazioni eventualmente già note al pubblico.
- 8.9. Ogni modifica significativa delle Informazioni Privilegiate già rese note al pubblico deve essere infatti comunicata senza indugio. In particolare, in presenza di Informazioni Privilegiate precedentemente diffuse, il comunicato stampa sarà strutturato in modo da consentire al mercato di valutare l'evoluzione nel tempo del complesso delle circostanze o degli eventi che ne costituiscono l'oggetto mediante adeguati aggiornamenti e collegamenti con le Informazioni Privilegiate precedentemente diffuse.
- 8.10. Ciascun comunicato stampa relativo a Informazioni Privilegiate dovrà essere divulgato a mezzo dello SDIR nonché pubblicato sul Sito. Le Informazioni Privilegiate non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR; a tal fine, le Informazioni Privilegiate devono essere gestite adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale si svolga senza pregiudizio alcuno per la Società sino al momento in cui le medesime Informazioni Privilegiate non vengano comunicate al pubblico nel rispetto di quanto previsto nella Procedura.
- 8.11. Nel caso di diffusione di comunicati a mercato aperto, l'Investor Relator previo coordinamento con l'Amministratore Delegato e l'Euronext Growth Advisor, ne dà preavviso, con congruo anticipo anche per le vie brevi, a Borsa Italiana e Consob, allo scopo di consentire alle autorità l'esercizio delle rispettive attività di vigilanza.

9. Pubblicazione sul sito internet della Società delle Informazioni Privilegiate e talune indicazioni in merito alla tenuta dello stesso

- 9.1. Ciascun comunicato stampa concernente Informazioni Privilegiate, a seguito della relativa divulgazione di cui all'Articolo 8 che precede, dovrà altresì essere tempestivamente (e comunque non oltre l'apertura del mercato del giorno successivo a quello di diffusione) pubblicato sul sito internet della Società e ivi conservato per un periodo di almeno cinque anni. L'Amministratore Delegato, avvalendosi del supporto del Preposto, dovrà altresì far sì che il sito stesso soddisfi i requisiti di cui alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili (incluso l'articolo 3 del Regolamento 2016/1055²) nonché il relativo costante aggiornamento.

² Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento 1055/2016: "*I siti web di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 9, del regolamento (UE) n. 596/2014 soddisfano i requisiti seguenti: (a) consentono agli utenti di accedere alle informazioni privilegiate pubblicate sul sito senza discriminazioni e gratuitamente; (b) consentono agli utenti di reperire le informazioni privilegiate in una sezione*

9.2. Al fine di garantire una corretta informazione degli investitori, la Società tiene conto dei seguenti criteri nell’allestimento, mantenimento e utilizzo del sito rivolto agli investitori (area *Investor Relation*), particolare:

- a) riportare i dati e le notizie secondo adeguati criteri redazionali, evitando, in particolare, di perseguire finalità promozionali;
- b) indicare in chiaro, in ciascuna pagina internet, la data e l’ora di aggiornamento dei dati;
- c) assicurare, nel caso di utilizzo di una seconda lingua oltre a quella italiana, che il contenuto sia il medesimo nelle due versioni, evidenziando, in caso contrario, le eventuali differenze;
- d) diffondere, nel più breve tempo possibile, un testo di rettifica in cui siano evidenziate le correzioni apportate, nel caso di errori contenuti nell’informazione pubblicata sul sito;
- e) citare la fonte dell’informazione in occasione della pubblicazione di dati e notizie elaborati da terzi;
- f) dare notizia nel comunicato della eventuale pubblicazione sul sito dei documenti inerenti agli eventi riportati nel comunicato stesso;
- g) mettere a disposizione del pubblico i documenti preferibilmente in versione integrale, ovvero assicurare che l’eventuale sintesi rispecchi fedelmente il quadro informativo del documento originale;
- h) indicare, riguardo ai documenti pubblicati sul sito, se trattasi della versione integrale, ovvero di un estratto o di un riassunto, esplicitando, comunque, le modalità per il reperimento dei documenti in formato originale;
- i) effettuare eventuali rinvii ad altri siti sulla base di principi di correttezza e neutralità e in modo tale da consentire all’utente di rendersi conto agevolmente in quale altro sito si è posizionato;
- j) indicare la fonte nonché l’ora effettiva della rilevazione dei dati sulle quotazioni e sui quantitativi scambiati degli Strumenti Finanziari eventualmente riportati;
- k) consentire una libera consultazione del sito evitando, anche nel caso in cui la gestione delle pagine sia effettuata da terzi, di condizionarne l’accesso alla preventiva comunicazione di dati e notizie da parte degli investitori (se non ove strettamente necessario per adempiere a disposizioni di legge o regolamentari applicabili);
- l) negli eventuali *forum* di discussione con gli investitori, osservare la massima prudenza negli interventi al fine di non alterare la parità informativa.

Relativamente alle Informazioni Privilegiate il sito internet della Società, in conformità all’articolo del Regolamento 1055/2016, deve inoltre soddisfare i seguenti requisiti: (a) consentire agli utenti di accedere alle Informazioni Privilegiate pubblicate sul sito senza

facilmente identificabile del sito; (c) assicurano che le informazioni privilegiate pubblicate indichino chiaramente la data e l’ora della divulgazione e che siano presentate in ordine cronologico”.

discriminazioni e gratuitamente; (b) consentire agli utenti di reperire le Informazioni Privilegiate in una sezione facilmente identificabile del sito; (c) assicurare che le Informazioni Privilegiate pubblicate indichino chiaramente la data e l'ora della divulgazione e che siano presentate in ordine cronologico.

10. Ritardo nella Comunicazione di Informazioni Privilegiate

10.1. In deroga a quanto previsto dall'Articolo 8 della Procedura, la Società – ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4 del Regolamento MAR – può ritardare sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni (“**Condizioni per il Ritardo**”):

- a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
- b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- c) la Società sia in grado di garantire la riservatezza delle informazioni.

Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, fatte salve le lettere a), b) e c) di cui sopra.

In caso di ritardo della comunicazione di Informazioni Privilegiate, la Società dovrà attuare i presidi e applicare le procedure previste dal Regolamento di Esecuzione 1055/2016.

10.2. La decisione in ordine all'attivazione del ritardo è di competenza dell'Amministratore Delegato (salvo quest'ultimo decida di rimetterla al Consiglio di Amministrazione) che, valutata la sussistenza delle suddette condizioni - tenuto conto, in ogni caso, anche delle previsioni contenute negli orientamenti dell'ESMA – e provvede altresì all'individuazione dell'inizio del periodo di ritardo e della sua probabile fine nonché a compilare l'apposito modulo predisposto secondo il modello di cui all'**Allegato A** alla Procedura.

10.3. Una volta che sia stata assunta la decisione di ritardare la comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata, l'Amministratore Delegato, con il supporto del Preposto:

- a) si adopera affinché sia garantita la massima riservatezza nel trattamento della predetta informazione;
- b) monitora costantemente la permanenza delle Condizioni per il Ritardo, assicurando, anche mediante l'utilizzo di apposite barriere protettive, che la riservatezza dell'Informazione Privilegiata interessata dal ritardo sia garantita fino alla sua comunicazione al pubblico;
- c) cura, con il supporto del Preposto, dell'Investor Relator e sentito l'EGA, la predisposizione di una bozza di comunicato stampa relativo all'Informazione Privilegiata la cui comunicazione al pubblico è stata ritardata affinché sia garantita la tempestiva

- pubblicazione dell'informazione medesima nel caso in cui, durante il periodo di ritardo, vengano meno le condizioni che lo abbiano legittimato.
- 10.4. In particolare, verificata la sussistenza delle Condizioni per il Ritardo, l'Amministratore Delegato deposita presso il proprio ufficio il suddetto modulo di cui all'Allegato A, unitamente agli eventuali ulteriori documenti sulla base dei quali è stata effettuata la valutazione e che attestano le motivazioni del ritardo, adottando adeguati accorgimenti affinché tali documenti non risultino accessibili da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione.
 - 10.5. La Società si dota di un insieme di misure (barriere) volte a segregare l'Informazione Privilegiata, ovvero evitare che abbiano accesso all'Informazione Privilegiata soggetti (interni o esterni alla Società) che non devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, cioè soggetti che non hanno necessità di conoscere l'Informazione Privilegiata. A tale scopo l'Amministratore Delegato informa immediatamente il Preposto, l'Investor Relator e l'EGA dell'attivazione della procedura del ritardo ed il Preposto provvede ad avvisare i soggetti iscritti nel Registro.
 - 10.6. Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non sia più garantita, la Società deve comunicare il prima possibile al mercato tali Informazioni Privilegiate ai sensi dell'Articolo 8 della Procedura. Fermo restando quanto di cui all'Articolo 12, paragrafo 12.1 della Procedura, la Società è tenuta a comunicare il prima possibile al mercato l'Informazione Privilegiata ritardata nel caso un *rumor* (i) si riferisca in modo esplicito a Informazioni Privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata e (ii) tale *rumor* sia sufficientemente accurato da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita.
 - 10.7. Nel caso in cui sia stata assunta la decisione di ritardare la comunicazione di un'Informazione Privilegiata, la Società cura la conservazione su supporto durevole delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di Esecuzione 1055/2016.
 - 10.8. Qualora l'Emittente abbia in corso un programma di acquisto di azioni proprie ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento MAR ("**Programma di Buy Back**"), ad esito della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, il Preposto segnala alla funzione competente in materia di acquisto di azioni proprie il venir meno delle condizioni per poter operare beneficiando dell'esenzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento MAR (cfr. articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento Delegato 1052/2016), salvo il caso in cui ricorrano le condizioni per proseguire il Programma di Buy Back di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del citato Regolamento Delegato 1052/2016. Qualora la Società abbia sospeso il Programma di Buy Back in corso, il Preposto segnala tempestivamente alla funzione competente in materia di acquisto di azioni proprie il ripristino delle condizioni per poter riprendere l'operatività beneficiando dell'esenzione prevista dal Regolamento MAR.

Analogamente, la Società che abbia in corso un programma di acquisto di azioni proprie non rientrante nelle finalità di cui all'articolo 5 Regolamento MAR, ad esito della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, sospende gli acquisti da effettuarsi in esecuzione del predetto programma e riprende l'operatività dello stesso solo successivamente alla comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata (in tal caso trovano applicazione *mutatis mutandis* gli obblighi di segnalazione di cui sopra).

Durante il ritardo la Società non rende pubbliche informazioni che non sono coerenti con quelle oggetto di ritardo.

11. Notifica alla Consob

- 11.1. Quando la comunicazione di Informazioni Privilegiate è stata ritardata ai sensi dell'articolo 10 della Procedura, la Società, tramite il Preposto, notifica il ritardo alla Consob – in conformità alle modalità di cui alla Comunicazione della Consob n. 0061330 del 1° luglio 2016 – immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico e, solo in caso di richiesta della Consob, fornisce una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le Condizioni per il Ritardo.
- 11.2. Tale notifica è trasmessa a cura del Preposto alla Consob tramite posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it, specificando come destinatario “Divisione Mercati” e indicando all'inizio dell'oggetto “MAR Ritardo comunicazione”.
- 11.3. Dalla notifica devono risultare le seguenti informazioni:
 - a) ragione sociale completa della Società;
 - b) identità del notificante (nome, cognome e posizione presso la Società della persona che ha effettuato la notifica);
 - c) estremi di contatto del notificante (indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali);
 - d) identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal ritardo (titolo del comunicato stampa divulgativo, numero di riferimento - se assegnato dal sistema di diffusione - nonché data e ora della comunicazione al pubblico);
 - e) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
 - f) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata.
- 11.4. La notifica alla Consob non è dovuta se, dopo la decisione di ritardare la pubblicazione, l'informazione non è comunicata al pubblico perché ha perduto il suo carattere privilegiato.

12. Rumour e comunicazione di Informazioni Privilegiate da parte di terzi

- 12.1. Nel caso in cui un *rumour* si riferisca in modo esplicito ad una Informazione Privilegiata la cui comunicazione sia stata ritardata, l'Amministratore Delegato dovrà valutare, con il

supporto dell'EGA, se tale *rumour* sia sufficientemente accurato da indicare che la riservatezza di tale informazione non sia più garantita. In particolare, l'Amministratore Delegato dovrà decidere, sentito l'EGA, in merito alla necessità ovvero all'opportunità di diffondere uno specifico comunicato, volto a garantire la correttezza e la simmetria informativa nei confronti del pubblico e ad evitare che lo stesso sia indotto in errore. Qualora l'Amministratore Delegato ne ravvisi l'opportunità o la necessità, può decidere di rimettere tale valutazione al Consiglio di Amministrazione. Rispetto all'obbligo di rendere pubblica l'Informazione Privilegiata ai sensi del presente paragrafo, non assume rilievo la circostanza che la rilevazione del *rumour* sia derivata da un problema organizzativo della Società.

- 12.2. Qualora la Società o un soggetto che agisce in suo nome o per suo conto, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione comunichi, intenzionalmente o non intenzionalmente, l'Informazione Privilegiata ad un terzo, l'Amministratore Delegato dovrà dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico dell'informazione, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale. Quanto sopra, tuttavia, non trova applicazione se la persona che riceve le informazioni è tenuta a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.

13. Comunicazione all'esterno di informazioni

- 13.1. Spetta all'Amministratore Delegato personalmente, ovvero a mezzo dell'Investor Relator o di altre funzioni aziendali all'uopo di volta in volta individuate dall'Amministratore Delegato, il compito di gestire qualsiasi rapporto con organi di informazione, investitori professionali, analisti finanziari, operatori di gestione del risparmio e titolari di Strumenti Finanziari.
- 13.2. Qualora a Soggetti Rilevanti (diversi dall'Amministratore Delegato) sia richiesto da altri soggetti la divulgazione di informazioni, dati e documenti riferiti alla Società e/o alle sue Controllate e/o agli Strumenti Finanziari che, benché non siano classificabili come Informazioni Privilegiate o Informazioni Rilevanti, ma siano invece Informazioni Riservate è necessario che tali soggetti procedano, prima della divulgazione, alla richiesta del nulla osta all'Amministratore Delegato.
- 13.3. In caso di informazioni, dati e/o documenti che siano classificabili come Informazioni Privilegiate e/o Informazioni Rilevanti, ogni comunicazione all'esterno è di esclusiva competenza dell'Amministratore Delegato anche a mezzo dell'Investor Relator e sentito, preventivamente, l'EGA.

14. Incontri con la comunità finanziaria

- 14.1. In occasione di incontri con la comunità finanziaria (quali investitori istituzionali, analisti finanziari o altri operatori del mercato finanziario) la documentazione predisposta è preventivamente comunicata a Consob e Borsa Italiana e poi resa disponibile sul sito. L'informativa resa nel corso di interviste, convegni o seminari, deve necessariamente limitarsi a quanto già reso noto al pubblico sulla base delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e della presente Procedura. La divulgazione di informazioni a beneficio dei soggetti di cui sopra (è in ogni caso effettuata evitando asimmetrie informative tra investitori o il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l'andamento delle negoziazioni degli Strumenti Finanziari).
- 14.2. Nell'eventualità in cui nell'ambito dei predetti incontri si verifichi l'involontaria diffusione di Informazioni Privilegiate senza il rispetto della presente Procedura, l'Amministratore Delegato, a mezzo dell'Investor Relator, provvede tempestivamente a informare il pubblico, mediante apposito comunicato stampa.

15. Diffusione di dati previsionali e/o obiettivi quantitativi

- 15.1. La Società può decidere di pubblicare comunicati stampa aventi ad oggetto informazioni di carattere previsionale (dati previsionali, obiettivi quantitativi e dati contabili di periodo). In tal caso il principio di correttezza nell'elaborazione dei comunicati in esame impone di specificare in modo chiaro se si tratta di vere e proprie previsioni ovvero di obiettivi strategici stabiliti nell'ambito della programmazione aziendale. Nel caso in cui l'informazione previsionale sia contenuta in un comunicato al mercato a contenuto eterogeneo o complesso, deve essere fornita separata evidenza delle informazioni previsionali, dedicando alle stesse una specifica sezione del comunicato, la quale dovrà contenere l'indicazione del carattere previsionale, la precisazione della natura di previsione o di obiettivo e l'indicazione dei fattori che possono provocare scostamenti. Il principio di correttezza esige inoltre la continuità delle modalità e dei tempi di comunicazione dell'informazione previsionale: qualora, ad esempio, si scelga di comunicare determinati indicatori reddituali, è opportuno che il mercato possa monitorarli (c.d. informazione previsionale uniforme).
- 15.2. Nel caso di pubblicazione di comunicati di cui sopra, l'Amministratore Delegato dovrà garantire, avvalendosi della collaborazione CFO e/o di altre funzioni aziendali, il monitoraggio dell'andamento effettivo della gestione aziendale al fine di rilevare eventuali scostamenti rispetto ai dati previsionali e obiettivi quantitativi comunicati al mercato, al fine di comunicare senza indugio al pubblico ogni scostamento relativo agli stessi e le relative motivazioni. L'Amministratore Delegato dovrà altresì verificare (anche avvalendosi della collaborazione del CFO e/o di altre strutture aziendali) che le informazioni previsionali

fornite al mercato non dalla Società, bensì da analisti finanziari, investitori professionali e/o centri di analisi (cd. *consensus estimate*) siano coerenti con i dati previsionali diffusi dalla Società. In caso di scostamenti tra i risultati attesi dal mercato e i risultati attesi dalla Società, l'Amministratore Delegato, tramite l'Investor Relator e sentito l'EGA, provvederà a pubblicare un comunicato contenente chiarimenti e precisazioni sulle ragioni di tali scostamenti.

- 15.3. L'Amministratore Delegato, con l'ausilio del CFO e sentito l'EGA, sempre al fine di garantire la correttezza e la simmetria informativa nei confronti del pubblico, in presenza di notizie di pubblico dominio non diffuse con le modalità previste dalla presente Procedura, concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria nonché operazioni di finanza straordinaria della Società (e, ove rilevante, di Controllate) ovvero l'andamento dei loro affari dovrà valutare l'opportunità di diffondere uno specifico comunicato stampa volto a ripristinare la correttezza informativa nei confronti del pubblico e ad evitare che lo stesso sia indotto in errore.

16. Trattamento dei dati personali

- 16.1. Per le finalità di cui alla presente Procedura, la Società è tenuta a trattare determinati dati personali dei Soggetti Rilevanti. Tali persone sono, pertanto, informate ai sensi della presente Procedura, dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale applicabile, di quanto segue:
- a) i dati raccolti saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico esclusivamente ai fini degli adempimenti richiesti dalla normativa applicabile *pro tempore* vigente e della presente Procedura;
 - b) conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
 - c) essendo il trattamento di dati prescritto da norme di legge, non è necessario raccogliere il consenso dei Soggetti Rilevanti;
 - d) i dati possono essere forniti al pubblico, alla Consob, a Borsa Italiana e a qualsiasi Autorità competente come previsto dalla presente Procedura e/o dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili;
 - e) i dati personali saranno conservati e trattati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate e per il tempo stabilito dalle applicabili disposizioni in materia civilistica e fiscale;
 - f) l'articolo 15 e ss del Regolamento (UE) 2016/679 riconosce diritti ai Soggetti Rilevanti (tra cui, a mero titolo esemplificativo, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erranei o

raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi) che possono essere esercitati rivolgendosi al responsabile del trattamento sottoindicato;

- g) che il titolare dei dati è Tecno S.p.A. Società Benefit, con sede legale in Napoli, Riviera di Chiaia n. 270, ed il responsabile del trattamento è il Preposto, raggiungibile al predetto indirizzo ovvero via e-mail scrivendo agli indirizzi di posta elettronica e posta elettronica certificata indicati nella Procedura.

17. Violazioni e sanzioni

- 17.1. Le norme della presente Procedura hanno carattere vincolante.
- 17.2. Il mancato rispetto da parte dei Soggetti Rilevanti delle disposizioni della Procedura può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Società in qualità di emittente strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sull'EGM e, segnatamente, l'applicazione nei confronti della Società di sanzioni di varia natura (quali, richiamo privato, applicazione di sanzioni pecuniarie, revoca dell'ammissione presso l'EGM e pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria).
- 17.3. L'abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale (artt. 184, 185 ss. TUF) e amministrativa (artt. 187-bis, 187-ter e ss. TUF) nei confronti di coloro che hanno commesso illeciti.
- 17.4. Qualora, a causa del mancato rispetto da parte di qualsiasi dei Soggetti Rilevanti delle prescrizioni contenute nella Procedura, alla Società sia contestata la violazione del Regolamento EGM, ovvero di altre disposizioni di legge o regolamentari (ciascuna una "**Violazione**"), la Società medesima si riserva di agire nei confronti dei Soggetti Rilevanti responsabili, per essere tenuta manlevata e indenne, nella massima misura permessa dalla legge, da ogni e qualsiasi costo, spesa, onere o passività nascente da o comunque connessa a tali Violazioni, nonché per essere risarcita di ogni e qualsiasi maggior danno.
- 17.5. Fermo restando quanto di cui sub lettera (b) del successivo paragrafo, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell'ipotesi di infrazioni alla Procedura è il Consiglio di Amministrazione della Società.
- 17.6. Qualora ad avere posto in essere infrazioni alla presente Procedura: (a) sia uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione volta ad accertare la sussistenza e la portata della violazione nonché l'adozione delle conseguenti iniziative; (b) sia la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti è il Collegio Sindacale; (c) sia un dipendente, l'infrazione si qualifica come illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento, esponendo inoltre la persona che ha commesso la violazione al rischio delle sanzioni penali e amministrative.

18. Rinvio

- 18.1. Per quanto non espressamente stabilito nella Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* applicabili.

19. Entrata in vigore

- 19.1. La Procedura entra in vigore con effetto dalla data di presentazione a Borsa Italiana della domanda di ammissione alle negoziazioni delle Azioni della Società sull'EGM.

Allegato A

Informazioni da conservare a cura della Società in caso di attivazione della procedura del ritardo ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055

Nel caso in cui la Società si sia avvalsa della procedura di ritardo di cui all'Articolo 10 della Procedura, l'Amministratore Delegato cura la conservazione su supporto durevole delle seguenti informazioni:

(a) data e ora:

- della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata;
- dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
- della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata;

(b) identità delle persone:

- che hanno assunto la decisione di ritardare la divulgazione e che hanno stabilito l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;
- responsabili dell'eventuale monitoraggio continuo delle condizioni che consentono di ritardare la comunicazione;
- responsabili dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata al termine del ritardo o durante il ritardo;
- responsabili della comunicazione alla Consob delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;

(c) prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni previste per il ritardo ai sensi dell'Articolo 10 della Procedura e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:

- barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre a quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;
- modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate nel caso in cui non sia più garantita la riservatezza delle stesse.



Tecno S.p.A. SB

Sede legale: Riviera di Chiaia 270, 80121 - Napoli

C.F., C.F., P.IVA: 08240931215

N. R.E.A.: NA 943077

Capitale sociale sottoscritto e versato euro 50.000,00

www.tecno-group.eu